

# ISTITUTO DELLE PERDITE SU CREDITI

## LA NORMATIVA CIVILISTICA

- L'art. 2426 comma 1 numero 8) del Codice Civile stabilisce che i crediti devono essere iscritti in bilancio **al valore presumibile di realizzazione**.
- Il valore nominale dei crediti deve essere quindi **rettificato** per tenere conto di perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni ed ogni altra causa di minor realizzo.
- Per quanto riguarda in particolare le **perdite per inesigibilità**, la nuova versione del principio contabile **OIC 15** distingue tra:
  - perdite che possono essere **ragionevolmente previste** in base a valutazioni e stime degli amministratori sull'esigibilità dei crediti iscritti in bilancio;
  - perdite **realizzate** in dipendenza di elementi certi e precisi, e quindi non derivanti da valutazioni degli amministratori sulla recuperabilità del credito.

| PRINCIPIO<br>CONTABILE OIC 15 | SVALUTAZIONE CREDITI                                                                                 |  | PERDITE SU CREDITI                                                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                               | Perdita ragionevolmente prevedibile in base a valutazione sull'inesigibilità (analitica o sintetica) |  | Perdita realizzata in base a elementi certi e precisi (no valutazioni)              |  |
|                               | Imputazione alla voce B.10.d) del C.E.                                                               |  | Imputazione alla voce B.14) del C.E. previo utilizzo del fondo svalutazione crediti |  |
|                               | Credito mantenuto in bilancio                                                                        |  | Credito cancellato dal bilancio                                                     |  |

# CREDITI - ASPETTI FISCALI

- LA NORMATIVA FISCALE

- - art. 101 comma 5 TUIR: regola i requisiti per la deducibilità, senza limiti, degli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte di essi, divenuta «definitiva»
- - art. 106 del TUIR: prevede una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che è «potenziale»
- Interventi normativi che hanno modificato l'istituto:
  - D.L. n. 83/2012
  - Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
  - D. Lgs. 161/2015 (Decreto «Internazionalizzazione»)
- **Svalutazioni dei crediti**
- L'art. 106 stabilisce che **svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio** sono deducibili ai fini IRES in base ad un **criterio forfettario** (deducibilità massima pari allo 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti iscritti in bilancio) fino a che l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti raggiunge il 5% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio.
- Se gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti superano tali limiti, l'eccedenza è **fiscalmente indeducibile** e origina una **variazione in aumento** in dichiarazione dei redditi.
- Di conseguenza, è possibile suddividere il fondo svalutazione crediti in:
  - **fondo dedotto**, per la parte di accantonamenti che rientrano nei limiti di cui all'art. 106;
  - **fondo non dedotto**, pari alla differenza tra accantonamenti civilistici e accantonamenti deducibili ex art. 106.
- Il fondo non dedotto, in caso di successivo utilizzo a copertura di perdite su crediti, genera una **variazione in diminuzione** in dichiarazione dei redditi, onde evitare di perdere definitivamente la quota di accantonamento non dedotta al momento dello stanziamento.

- **Perdite su crediti**

- L'art. 101 comma 5 stabilisce che le **perdite su crediti** sono deducibili ai fini IRES se il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali** o ha concluso un **accordo di ristrutturazione** del debito oppure se la perdita risulta da **elementi certi e precisi**, che devono essere documentati dal contribuente.

- In alcuni casi, gli elementi certi e precisi si ritengono sussistenti **ex lege**, e la deduzione delle perdite può avvenire senza ulteriori oneri probatori a carico del contribuente: è il caso dei crediti di modesta entità scaduti da almeno 6 mesi, dei crediti prescritti e dei crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali.

- L'art. 101 comma 5 va poi coordinato con l'art. 106 comma 2, in base al quale le perdite su crediti sono deducibili **limitatamente** alla parte che eccede **svalutazioni e accantonamenti dedotti** negli esercizi precedenti.

# Titoli e costo ammortizzato

- OIC 20
- IAS 32/39

Prevedono varie tipologie di classificazione degli strumenti finanziari tra le quali “gli strumenti di debito”, intesi come **obbligazioni e titoli di stato**, per i quali si prevede la detenzione fino alla scadenza naturale. Per tali strumenti il criterio base di valutazione è quello del costo ammortizzato.

Per questa tipologia di strumenti finanziari viene prevista l’impairment, ovvero la necessità di stimare il valore recuperabile di un’attività ogni qualvolta si verifichi il rischio di una riduzione durevole di valore.

Dovrà essere rilevata la perdita durevole di valore ogniqualvolta il valore contabile di un’attività risulti superiore al suo valore recuperabile.

Mentre per gli strumenti finanziari destinati alla vendita il criterio base è il fair value.

Cosa si intende per costo ammortizzato ?

Per costo ammortizzato si intende l’ammontare al quale era stata valutato lo strumento finanziario al momento della contabilizzazione iniziale, meno le variazioni finanziarie in linea capitale (rimborsi), più o meno l’ammortamento accumulato in ogni differenza tra l’ammontare iniziale e il valore nominale alla scadenza ( calcolato con il metodo dell’interesse effettivo), meno qualsiasi svalutazione per perdita di valore o non incassabilità.

# Crediti e titoli attivo circolante

- **Fonti**

- **1) Codice civile**

- Art. 2424 (prospetto di Stato patrimoniale)

- Art. 2423 bis 1, n. 4 "Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo."
- Art. 2426, comma 1, n. 8). "I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione"
- Art. 2426, comma 1, n. 9). "..... I titoli.... che non costituiscono immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di produzione ... ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, se minore".

- **2) Principi Contabili**

- OIC 15 Crediti ( Giugno 2014)
- OIC 20 Titoli di debito ( Giugno 2014)
- IAS 39/32

- **3) TUIR**

- Art. 106

Definisce i criteri per la svalutazione dei crediti e l'accantonamento per rischi su crediti

- Art. 94

Definisce i criteri per la valutazione dei titoli

# Voci del bilancio interessate dai crediti e titoli

- Art. 2424 c.c. (Prospetto di Stato Patrimoniale)
  - c) Attivo circolante
    - Il-Crediti
- 1) Verso Clienti
  - 1) Esigibili entro 12 mesi
  - 2) Esigibili oltre 12 mesi
- 2) Verso imprese controllate
  - 1) Esigibili entro 12 mesi
  - 2) Esigibili oltre 12 mesi
- 3) Verso imprese collegate
  - 1) Esigibili entro 12 mesi
  - 2) Esigibili oltre 12 mesi
- 4) Verso imprese controllanti
  - 1) Esigibili entro 12 mesi
  - 2) Esigibili oltre 12 mesi
- 4 bis) Per crediti tributari
  - 1) Esigibili entro 12 mesi
  - 2) Esigibili oltre 12 mesi
- 4 ter) Per imposte anticipate
  - 1) Esigibili entro 12 mesi
  - 2) Esigibili oltre 12 mesi

- 5) Verso altri
  - 1) Esigibili entro 12 mesi
  - 2) Esigibili oltre 12 mesi
- III– Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
  - 1) Partecipazioni in imprese controllate
  - 2) Partecipazioni in imprese collegate
  - 3) Partecipazioni in imprese controllanti
  - 4) Altre partecipazioni
  - 5) Azioni proprie
  - 6) Altri titoli

#### Art. 2425 (Prospetto di Conto Economico)

- B) Costi della produzione
  - 10) Ammortamenti e svalutazioni
    - d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
  - 14) Oneri diversi di gestione
    - 15) Perdite su crediti, non coperti da specifico fondo
  - 16) Altri proventi finanziari
    - c) Da titoli iscritti all'attivo circolante
    - C 16 c ) Altri proventi finanziari da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
    - D 18 c) Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
    - D 19 c) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie